



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 189/2022

RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2022-2025 PER L'IMPIANTO N. AUT. 2128 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 31, 42 e 47;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Regolamento FAR) e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (c.d. RALC);

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 *“Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare gli articoli 7 e 3 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

VISTA la base dati del portale ETS consultabile all'indirizzo www.ets.minambiente.it;

VISTA la deliberazione 164/2022 del 26 settembre 2022, recante *“Aggiornamento degli elenchi opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”*;

VISTO il modulo per la “Comunicazione della variazione del livello di attività” disponibile a portale (<https://www.ets.minambiente.it/Template?t=3>) denominato “ALC-PE_IT_it_20210416.xls”, la relativa funzionalità ALP, e il modulo per la “Dichiarazione di verifica ALP” denominato “VR P4 ALCR_IT_en_040321.xls”;

VISTA l'acquisizione il 22/08/2022 e il 10/10/2022 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale al gestore dell'impianto n. aut. 2128, che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006560.10-10-2022) per la rideterminazione delle emissioni consentite (ALP-0000023786);

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sottoimpianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività *“deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067”* e costituisce istanza specifica ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della deliberazione n.23/2021 ai fini della rideterminazione delle emissioni consentite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, *“nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente. Per la modifica eventuale delle emissioni consentite dell’anno 2021, sono presi a riferimento i livelli di attività degli anni 2019 e 2020; per l’anno 2022, quelli del 2020 e 2021, “il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”;*

CONSIDERATO che, come da integrazioni fornite relativamente al procedimento ALP-0000023786, all’interno del sotto-impianto combustibile, dal 2018, vengono realizzate due tipologie di prodotto *“piastrelle tradizionali”* e *“grandi lastre ceramiche”* con diverso consumo specifico;

VISTA la deliberazione n. 91/2022 recante *“Assegnazione definitiva di quote di emissione a titolo gratuito agli impianti di cui alla delibera n. 79/2022”* con la quale vengono rideterminate anche le quote gratuite assegnate all’impianto n. aut. 1640;

VISTA la deliberazione n. 162/2022 recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’art. 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione n. 23/2021”* del 26/9/2022;

VISTA la deliberazione n. 174/2022 recante *“Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2021 degli impianti piccoli emettitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione N. 23/2021”* del 26/9/2022”;

VISTA la deliberazione n. 179/2022 recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2022-2025 per l’impianto n. Aut. 1209 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021”* del 25/10/2022

VISTA la quarta Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2021 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 19/10/2022;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS sulle comunicazioni dei livelli di attività 2020-2021 di accompagnamento alla presente deliberazione da cui discende la sospensione dei procedimenti di rideterminazione delle emissioni consentite 2022-2025 inerenti gli impianti nn. autt. 1054 e 2234 per esigenza di supplemento di istruttoria ai fini della corretta rendicontazione dei relativi livelli di attività e l'approvazione del criterio di efficienza energetica di cui all'art. 6 del regolamento UE 1842/2019 per l'impianto n. aut. 2128;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, il 18/11/2022,

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite 2022-2025 per l'impianto n. aut. 2128)

1. Sono rideterminate le emissioni consentite 2022-2025 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 dell'impianto n. aut. 2128, il cui gestore ha presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2021, come riportato in allegato 1, e il cui esito istruttorio del procedimento è positivo.

Art. 2

(Obbligo di conformità 2021)

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021, nelle modalità di cui alla deliberazione n. 142/2022, il gestore dell'impianto n. aut. 2128 tiene conto delle emissioni verificate per il 2021 di cui alla deliberazione n. 138/2022 e s.m.i., delle emissioni consentite 2021 come riportate in RENAPE, nonché delle emissioni consentite 2022 rideterminate di cui all'articolo 1.
2. Il gestore dell'impianto n. aut. 2128 adempie all'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2022-2025 dell'impianto n. aut. 2128 di cui all'articolo 1 sono annotate nel RENAPE, conformemente alle previsioni dell'articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero per la transizione ecologica (www.minambiente.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021. Il gestore dell'impianto n. aut. 2128 è tenuto a conformarsi alle prescrizioni del Comitato nelle tempistiche e modalità richieste tramite notifica a portale.

IL PRESIDENTE

Alessandro Carettoni



Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2022-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
1	2128	EMILCERAMICA FIORANO 2	EMILCERAMICA S.R.L.	17.088	19.752	19.752	19.752	19.752	Positivo, approvazione regola efficienza energetica (art. 6 RALC)